



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

UFFICIO di PRESIDENZA

Prot. N. 1501/USC/3

Oggetto: 1) comunicazione dei codici fiscali delle parti
2) istanze di esecutività del decreto ingiuntivo telematico

Ai Magistrati, anche onorari

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Ai Responsabili di Cancelleria

1) Come in altre realtà territoriali anche in questo distretto l'ufficio delle Entrate segnala l'impossibilità di registrazione delle sentenze in assenza dell'obbligatorio codice fiscale delle parti in causa. In sintesi, sta per prospettarsi l'impossibilità operativa della registrazione delle decisioni per l'assenza di alcuni dati obbligatori per legge, siano essi riguardanti l'attore che il convenuto.

Il problema è particolarmente rilevante per le cause di più vetusta iscrizione giacché all'epoca l'indicazione del codice fiscale non era obbligatoria.

Va ricordato come su tema si sia affermata una opzione interpretativa secondo cui *"in tema di omessa indicazione di codice fiscale riferibile alla parte è stato detto che la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c., anche in seguito alla modifica operata dal D.L. n. 193 del 2009, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, può essere pronunciata soltanto se e quando l'omissione determini un'in-cer-tezza assoluta in ordine all'individuazione della parte, altrimenti l'omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in un'irregolarità non invalidante l'atto giudiziale. Ne deriva che l'omissione dell'obbligo dell'indicazione del codice fiscale, introdotto dalla legge succitata, non determinando incertezza sull'identificazione della "persona della parte", non implica la nullità perché non viola il diritto di difesa altrui, atteso che il codice fiscale, avendo la precipua funzione di identificare in modo univoco a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano, non afferisce ai rapporti tra le parti o tra il giudice e le parti processuali, ma alla relazione tra queste ultime e l'amministrazione finanziaria. Di talché la violazione suddetta (omessa indicazione del codice fiscale) disciplina un rapporto estraneo al processo che non può riverberare i suoi effetti sul procedimento"*.

Tuttavia il problema permane sul piano tributario giacché l'ente preposto potrebbe legittimamente rifiutare la registrazione, quantomeno per le cause introdotte dopo il menzionato D.L. n. 193 del 2009, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 (che, lo si ribadisce, **impone all'attore di indicare il codice fiscale dell'attore e del convenuto ed è norma certamente applicabile anche ai procedimenti introdotti con ricorso, ivi inclusi quelli per decreto ingiuntivo**).



E' opportuno, pertanto, che tutti siano particolarmente attenti, nel momento in cui la causa deve passare in decisione, al censimento dei codici fiscali delle parti in causa, facendosi ovviamente onere all'attore di censire i dati dei convenuti contumaci, pena l'impossibilità pratica di registrazione della sentenza.

E' altrettanto opportuno da parte della cancelleria e dei magistrati che in ogni procedimento (ivi inclusi quelli per d.i.), se del caso attraverso apposito interpello o breve sospensione, segnalare alla parte a prestare attenzione all'omissione, evidenziando come dalla stessa possano emergere difficoltà pratiche di non poco conto in caso di mancanza di regolarizzazione, tenuto conto che gli uffici finanziari potrebbero opporre l'impossibilità di poter effettuare una positiva ricognizione tra generalità della parte indicata nell'atto e codice fiscale fornito in sede di registrazione.

2) Quanto ai decreti ingiuntivi telematici, considerando come sino ad ora la gran parte delle richieste pervengano ancora per via cartacea, appare opportuno richiamare la disposizione di legge che impone l'intero svolgimento dell'iter di gestione del provvedimento monitorio per via telematica, restando, allo stato, fuori la sola fase dell'apposizione della formula esecutiva.

E' opportuno evidenziare come il sistema SICID e la *consolle del magistrato* siano già predisposti per l'accettazione delle richieste di esecutività, contenenti prova dell'avvenuta notifica, per via telematica.

In tali casi, trattandosi di procedura telematica, non è prevista l'attestazione da parte del cancelliere della non interposta opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto la normativa tecnica e le modalità di funzionamento del sistema informatico prevedono l'automatica segnalazione della pendenza della contestazione a mezzo di un apposito *alert* informatico nella consolle del magistrato;

il controllo del giudice in questa fase concerne il solo riscontro della presenza o meno dell'apposito *alert* da parte della cancelleria, cui compete di registrare nell'applicativo ministeriale SICID lo specifico evento ostativo alla esecutorietà del decreto ingiuntivo (denominato "consegnato avviso di opposizione");

in sintesi, in assenza dell'evento "consegnato avviso di opposizione" – leggibile nello "storico" della consolle del magistrato, replicativa dei registri di cancelleria - il giudice può emettere il decreto di esecutorietà una volta riscontrata la regolarità del procedimento notificatorio al debitore.

Si invita, pertanto, i Sigg. Avvocati a presentare le istanze di esecutività esclusivamente per via telematica.

Avezzano, 27 novembre 2014



PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Eugenio Forgillo)